



DELIBERA N. 294/20/CONS

MODIFICA ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 452/18/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, il capitolo 4 recante *“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. d) il quale tra le funzioni svolte dall’autorità nazionale di regolamentazione prevede *«l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali»*, nonché l’art. 13, comma 3 bis che afferma *«qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate»*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, sul *“Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste italiane”*;

VISTA la delibera n. 452/18/CONS, del 18 settembre 2018, recante *“Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione”*;

VISTO in particolare l’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS, recante *“Metodologia per la conduzione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane”*;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

VISTA la comunicazione del 2 marzo 2020, pubblicata sul sito web, con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio relativo alla modifica dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS;

VISTA la comunicazione del 16 marzo 2020, pubblicata sul sito web, con la quale l’Autorità ha prorogato il termine per l’invio delle prime osservazioni riguardo al procedimento al giorno 17 aprile 2020;

VISTA la delibera n. 175/20/CONS, del 13 maggio 2020, recante *“Consultazione pubblica relativa alla proposta di modifica dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS”*;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte di Fulmine Group S.r.l., Poste Italiane S.p.a. e Nexive S.p.a.;

VISTI i contributi prodotti da Fulmine Group S.r.l., Nexive S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.;



SENTITE Fulmine Group S.r.l., Nexive S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel corso del procedimento;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1	Introduzione	3
2	Quadro regolamentare di riferimento	4
3	Copertura degli operatori alternativi e aree EU2	4
3.1	Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica	5
3.2	Le valutazioni conclusive dell’Autorità.....	6
4	Il meccanismo del raddoppio	7
4.1	Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica	8
4.2	Le valutazioni conclusive dell’Autorità.....	9

1 INTRODUZIONE

1. L’Autorità, con comunicazione pubblicata sul proprio sito web in data 2 marzo 2020, ha avviato il procedimento istruttorio relativo alla modifica dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS con la quale è stata definita la metodologia per la conduzione del *test* di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane.

2. L’obiettivo del procedimento è valutare se sia ancora ragionevole, nella fase di conduzione del *test*, prevedere l’applicazione del fattore correttivo che raddoppia la percentuale delle c.d. aree “EU2” (aree di recapito in cui non vi è alcuna rete alternativa a quella del fornitore del servizio universale), ovvero se l’applicazione di tale fattore possa essere rimessa alle valutazioni dell’Autorità, sulla base dell’andamento del mercato e dei dati relativi alla copertura offerta singolarmente dagli operatori alternativi.

3. Con la comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha invitato gli operatori interessati a far pervenire le proprie prime osservazioni entro il 2 aprile, termine

successivamente prorogato - con comunicazione del 16 marzo 2020 - al 17 aprile 2020. Nel mese di aprile gli Uffici hanno ricevuto contributi scritti dagli operatori Poste Italiane (di seguito anche “PI”) e Fulmine Group (di seguito anche “Fulmine”).

2 QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

4. Il procedimento si inserisce nel solco della disciplina dell’accesso alla rete e della replicabilità delle offerte di Poste Italiane (di seguito anche “PI”) per gli invii multipli definita, da ultimo, dalle delibere nn. 384/17/CONS e 452/18/CONS.

5. Con la delibera n. 384/17/CONS, l’Autorità ha concluso il procedimento sul “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane*” e, tra le varie previsioni, ha deciso (art. 4) di sottoporre ad un *test* di replicabilità le offerte di Poste Italiane di servizi di recapito di invii multipli, di valore superiore ai 500 mila euro, rivolte ai grandi clienti privati o formulate nell’ambito di gare ad evidenza pubblica.

6. Sempre con tale delibera l’Autorità, sulla base della copertura cumulata dei principali operatori alternativi presenti sul mercato, ha pubblicato l’elenco delle aree EU2 (allegato 2), stabilendo che quest’ultimo venga aggiornato con cadenza annuale (art.1, comma 4).

7. Con la delibera n. 452/18/CONS, l’Autorità ha poi definito la metodologia con cui condurre il *test*, il cui obiettivo è assicurare il rispetto del principio di non discriminazione ed il contenimento di possibili fenomeni di compressione dei margini (“*margin squeeze*”). Il *test* valuta se un ipotetico concorrente efficiente (“ICE”), che per offrire servizi ai propri clienti deve avvalersi della rete dell’FSU nelle aree del territorio in cui non è presente con la propria rete, sia in grado di replicare le offerte proposte da PI.

8. Ai fini del *test*, l’Autorità ha deciso di utilizzare, come grado di copertura dell’ICE, la copertura di recapito della posta indescritta riportata nella delibera n. 384/17/CONS. Pertanto, il *test* assume che l’ICE ricorra alla rete di PI in tutte le aree EU2 e utilizzi la propria rete nelle restanti aree (AM, CP e EU1).

3 COPERTURA DEGLI OPERATORI ALTERNATIVI E AREE EU2

9. Sulla base dei dati raccolti nel corso del procedimento conclusosi con la delibera n. 384/17/CONS, l’Autorità ha valutato che la copertura cumulata dei principali operatori alternativi in Italia che operano con diverse forme di affiliazione (*end-to-end* o *franchising*) è pari, nel 2016, al 93,9 % della popolazione nazionale.

10. Come previsto all’articolo 1, comma 4, della delibera n. 384/17/CONS l’Autorità, con comunicazione sul proprio sito *web* in data 31 gennaio 2019, ha pubblicato l’elenco delle aree EU2 aggiornato al 2018. Tale aggiornamento ha mostrato una sostanziale invarianza del livello di copertura cumulata raggiunta dai principali operatori alternativi rispetto all’anno precedente, passato dal 93,9 % della delibera n. 384/17/CONS al 94,2%.



11. Con riferimento all'aggiornamento per l'anno 2019, l'Autorità, nel mese di settembre 2019, ha chiesto ai principali operatori alternativi che offrono servizi di recapito di corrispondenza di fornire l'elenco aggiornato dei CAP coperti dalle loro reti a giugno 2019. Sulla base delle dichiarazioni fornite dagli operatori, con dati più articolati rispetto all'anno precedente, e dei riscontri effettuati dall'Autorità, anche attraverso interlocuzioni con tutti gli operatori interessati, i risultati che emergono, salvo ulteriori verifiche, mostrerebbero una sensibile riduzione della percentuale di popolazione raggiunta dalle reti degli operatori postali alternativi (copertura congiunta) rispetto al valore del 2018, e pertanto un aumento delle aree EU2.

12. A questo riguardo si osserva che, dai contributi pervenuti nella fase preistruttoria è emerso che gli operatori ritengono necessario rivedere le modalità di definizione delle aree EU2 per pervenire ad un metodo più oggettivo di individuazione di tali aree.

13. L'Autorità, pur ritenendo condivisibili le criticità segnalate, ritiene necessario un ulteriore approfondimento per poter procedere a tale revisione. Pertanto, ferme restando le attuali modalità di calcolo delle aree EU2, l'Autorità si propone di avviare un procedimento *ad hoc* che definisca nuove modalità di individuazione delle aree EU2, a valle della conclusione del presente procedimento e della contestuale pubblicazione delle aree EU2 aggiornate al 2019.

Domanda 1): Si condivide la proposta dell'Autorità di avviare un procedimento *ad hoc* per la definizione di nuove modalità di individuazione delle aree EU2?

3.1 Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica

O.1. Tutti i partecipanti alla consultazione condividono la proposta dell'Autorità di rivedere i criteri di individuazione delle aree EU2.

O.2. Al riguardo PI auspica di pervenire quanto prima ad un metodo più oggettivo di individuazione delle aree EU2. A tal fine sarebbe necessario verificare se le aree non coperte da alcun concorrente di PI presentino fattori oggettivi diversi da quelli che si riscontrano nelle aree già coperte, classificando come EU2 solo le aree che non risultino né "replicate" né "replicabili". In altre parole, se un CAP non replicato presenta parametri oggettivi migliori di un dato numero di CAP replicati, il CAP non replicato è potenzialmente replicabile. Secondo PI, un'analisi oggettiva dovrebbe condurre a una riduzione dell'attuale perimetro delle aree EU2, attualmente definite come le aree in cui è presente unicamente PI. Al fine di individuare le aree EU2, secondo PI dovrebbero essere utilizzati parametri oggettivi correlati al livello di attività economica ed ai volumi di servizi postali domandati in una determinata area (ad es. numero di abitanti, reddito pro-capite, numero di imprese attive, numero di addetti per impresa) e al costo di gestione della rete postale e ai tempi necessari al recapito (ad es. densità dei civici, altitudine di una località).

O.3. PI ritiene, inoltre, necessario che per l'aggiornamento delle aree EU2 secondo le modalità attualmente in vigore siano verificate le dichiarazioni degli operatori alternativi.

O.4. Secondo Nexive, le aree in cui gli operatori alternativi devono necessariamente integrare la loro offerta con servizi di postalizzazione corrispondono a una percentuale del territorio ben più vasta di quella che risulta dal criterio del cumulo delle coperture di tutti i concorrenti. Tale criterio dovrebbe essere rivisto, in quanto per un operatore alternativo la stipula di accordi di recapito con operatori diversi da PI non è una soluzione realistica; l'operatore alternativo, in questo caso, dovrebbe concludere contratti con una pluralità di soggetti che non hanno alcun obbligo di condividere la propria rete di recapito, sostenendo significativi costi di transazione e investimenti per assicurare l'interoperabilità tecnica.

O.5. Secondo Nexive si deve anche considerare è che allo stato attuale, considerato il *trend* decrescente dei volumi, un ampliamento della rete non è un'opzione sostenibile.

O.6. Infine Fulmine, nel condividere la proposta, propone di avviare un tavolo tecnico di confronto con tutti gli *stakeholders* al fine di trovare soluzioni che rendano efficiente il servizio e garantiscano una piena concorrenza.

3.2 Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V.1. L'Autorità ritiene che le proposte formulate dai partecipanti alla consultazione per le nuove modalità di calcolo delle aree EU2, seppur condivisibili, debbano essere valutate nell'ambito del procedimento che sarà avviato a valle della chiusura del presente provvedimento.

V.2. Riguardo l'osservazione di PI circa la verifica delle dichiarazioni degli operatori alternativi, l'Autorità ribadisce che vi è stata un'interlocuzione con tutti gli operatori interessati e che le evidenze segnalate dalla stessa società nel corso del procedimento risultano essere coerenti con le informazioni in possesso dell'Autorità.

V.3. Riguardo l'osservazione di Nexive secondo cui non è realistico stipulare accordi con operatori diversi dall'FSU, l'Autorità ritiene che tale ipotesi non solo sia fattibile in quanto sono stati considerati i principali operatori alternativi presenti nel mercato postale italiano, sia di tipo *end-to-end* sia costituiti da reti in *franchising*, ma per tali soggetti, poiché operano proprio tramite diverse forme di affiliazione, la possibilità di fare accordi rientra nella normale prassi aziendale che ha consentito loro di estendere la propria rete.

V.4. Pertanto, tenuto conto delle attuali modalità di calcolo delle aree EU2, sulla base delle dichiarazioni fornite dai principali operatori postali alternativi sulla propria copertura a giugno 2019, verificate dall'Autorità anche attraverso interlocuzioni con tutti gli operatori interessati, si è proceduto all'aggiornamento dei dati relativi alla copertura cumulata e dell'elenco delle aree EU2.

V.5. In particolare, considerando l'elenco dei comuni ISTAT al 30 giugno 2019, la copertura cumulata dei principali operatori alternativi in Italia risulta essere pari

all'86,8% della popolazione (rispetto al 94,2% del 2018) e, pertanto, nelle aree EU2 risiede il 13,2% della popolazione nazionale.

V.6. Infine, tenuto conto che tutti i partecipanti hanno condiviso la proposta sottoposta a consultazione, l'Autorità avvierà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un procedimento volto a definire nuove modalità di individuazione delle aree EU2, eventualmente anche tramite l'istituzione di un tavolo tecnico aperto a tutti gli *stakeholders*.

4 IL MECCANISMO DEL RADDOPPIO

14. Ai fini della conduzione del *test*, l'Autorità ha osservato che, nonostante le aree EU2 coprissero a livello nazionale il 6% della popolazione, fosse verosimile attendersi che questa percentuale potesse variare di volta in volta a seconda della concentrazione di aree EU2 nell'area sottesa a ciascuna gara e potesse, quindi, risultare superiore o inferiore al 6%. Pertanto, ai fini del *test*, l'Autorità ha ritenuto ragionevole introdurre un correttivo per tenere conto della difficoltà di alcuni operatori di coprire integralmente tutte le aree EU1, AM e CP e della conseguente necessità di avvalersi della rete di PI anche in parte di queste aree.

15. A tale scopo, l'Autorità ha ritenuto opportuno ipotizzare che l'ICE possa avvalersi della rete di PI per un ammontare di volumi di invii postali doppio rispetto a quelli effettivamente sottesi alle aree EU2 (c.d. "meccanismo del raddoppio"), stabilendo, al punto 11 dell'Allegato A alla delibera n. 452/18/CONS, che "[...] vengano valorizzati al costo W_{apc} il doppio dei volumi sottesi alle aree EU2 con identica riduzione dei volumi delle aree EU1", dove W_{apc} rappresenta il prezzo praticato da PI agli operatori alternativi nelle aree non coperte da questi ultimi.

16. Il meccanismo del raddoppio dei volumi di invii postali, come si legge nella parte motiva della delibera n. 452/18/CONS, era stato introdotto sulla base di valutazioni di opportunità, che non potevano che essere dettate dalla situazione contingente, ossia una percentuale di popolazione delle aree EU2 del 6 per cento. Più precisamente, tenuto conto che la percentuale delle aree EU2 in alcune gare avrebbe potuto risultare superiore al 6%, il raddoppio dei volumi operava come correttivo al criterio della copertura cumulata degli operatori facendo sì che la copertura ipotizzabile per un operatore efficiente si avvicinasse alla copertura allora raggiunta dal primo operatore alternativo.

17. Pertanto, il meccanismo del raddoppio non può essere considerato una sorta di automatismo, giustificabile oggettivamente sulla base di considerazioni di natura più generale avulse dal concreto contesto di riferimento. Al contrario, potendosi individuare lo scopo ultimo del meccanismo del raddoppio in una tendenziale convergenza verso la copertura "singola" del maggiore operatore alternativo, registrata in un dato momento storico, risulta evidente che l'applicazione di tale meccanismo, senza tenere conto della situazione contingente (variabile di anno in anno), può rivelarsi oggettivamente sovrabbondante perché eccede lo scopo per il quale era stato originariamente previsto.

18. Allo stato, la copertura congiunta degli operatori alternativi nel 2019 sembrerebbe essere in riduzione, e correlativamente le aree EU2 a livello nazionale in aumento. Ciò comporta che applicando il meccanismo del raddoppio dei volumi sottesi a tali aree (*ex* allegato A alla delibera n. 452/18/CONS), la copertura ipotizzabile per un operatore efficiente risulterebbe nettamente inferiore all'attuale copertura del principale operatore alternativo. Di conseguenza il *test* risulterebbe falsato da un presupposto erroneo perché sarebbe sistematicamente condotto anche in quelle aree in cui gli operatori alternativi sono in grado di recapitare senza ricorrere alla rete di Poste Italiane.

19. Pertanto, ai fini della conduzione del *test*, la valutazione dell'opportunità di applicare il fattore correttivo che raddoppia la percentuale di aree EU2 presenti nella gara/RDO, dovrebbe essere rimessa all'Autorità, sulla base dell'andamento del mercato e dei dati relativi alla copertura offerta singolarmente dagli operatori alternativi.

Domanda 2): Si condivide la proposta di attribuire all'Autorità la facoltà di decidere se condurre il test di replicabilità applicando il fattore correttivo che raddoppia la percentuale di aree EU2 presenti nella gara/RDO oggetto di test?

4.1 Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica

O.7. Tutti i partecipanti alla consultazione condividono la proposta sottoposta a consultazione, ossia che sia rimessa all'Autorità la facoltà di decidere se applicare il fattore correttivo che raddoppia la percentuale di aree EU2 nella conduzione del test di replicabilità.

O.8. PI condivide le considerazioni dell'Autorità, specie nel caso in cui le aree EU2 dovessero effettivamente risultare in crescita e, se dovessero rasantare (o addirittura superare) la soglia del 10%, il meccanismo del "raddoppio" dovrebbe essere del tutto eliminato in quanto in tal caso – come evidenziato dalla stessa Autorità – il test "*sarebbe falsato da un presupposto erroneo*", mettendo i principali concorrenti di PI nella condizione di poter offrire prezzi più bassi nelle medesime aree in cui il prezzo di PI sarebbe "regolato" dal *test* di replicabilità ad un livello significativamente più alto.

O.9. Inoltre, essendo tenuta ad applicare il *test* di replicabilità prima della presentazione delle proprie offerte ed essendo soggetta al potere sanzionatorio dell'Autorità qualora la propria offerta non dovesse rivelarsi replicabile, PI ritiene che il quadro regolamentare di riferimento dovrebbe essere noto a priori e non dovrebbe mutare di volta in volta (soprattutto *ex post*), come potrebbe dedursi dalle considerazioni dell'Autorità (cfr. § 19). Infatti, in mancanza di certezza sulle modalità di verifica del *test* da parte dell'Autorità, PI sarebbe costretta ad applicare prudenzialmente il meccanismo del raddoppio, con il rischio di formulare offerte sistematicamente più alte di quelle proposte dai concorrenti.

O.10. Nexive ritiene corretto rivedere la formula del *test* attraverso modalità che, in luogo del fattore correttivo del raddoppio, utilizzino i dati relativi alla copertura offerta

singolarmente dagli operatori alternativi, tenendo conto del fatto che la copertura decresce al decrescere dei volumi, soprattutto per quanto riguarda gli invii di posta indescritta.

O.11. Al fine di poter valutare concretamente la replicabilità delle offerte di PI nel mercato di riferimento, in una prospettiva di regolamentazione *ex ante*, secondo Nexive, andrebbero più opportunamente considerati i livelli di effettiva dipendenza dalla rete dell'FSU quanto meno degli operatori più infrastrutturati. Si ritiene infatti che i dati effettivi di ricorso alla rete dell'*incumbent* per ciascuna offerta possano, per le finalità del *test*, determinare in maniera più accurata se il *competitor* sia in grado di replicare le offerte formulate ai clienti dall'*incumbent*.

O.12. Nexive, infine ritiene condivisibile che sia l'Autorità a decidere se applicare il fattore correttivo anche se occorrerebbe preventivamente stabilire con maggior chiarezza i criteri in base ai quali l'Autorità adotterà la propria decisione.

O.13. Fulmine ritiene che ogni valutazione vada fatta considerando le aree dove realisticamente ci può essere concorrenza e che sia necessario stabilire in sede di regolazione *ex ante* quali siano le innovazioni da apportare al servizio di recapito per renderlo più coerente con il reale andamento del mercato postale ed economicamente sostenibile per il Paese.

4.2 Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V.7. Riguardo le osservazioni di PI e Nexive circa la mancanza di certezza del quadro regolamentare *ex ante*, l'Autorità chiarisce che le decisioni assunte col provvedimento in esame non possano mutare in base alla gara/RDO oggetto di *test*, ma siano valide per tutte le offerte che PI dovrà sottoporre a *test* in base ai criteri fissati dalla delibera n. 452/18/CONS, almeno fino al prossimo aggiornamento delle aree EU2.

V.8. Riguardo l'osservazione di Nexive di considerare le coperture offerte singolarmente dagli operatori alternativi, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni svolte al punto V.3.

V.9. Inoltre, come sostenuto nel documento di consultazione (cfr. §17), il riferimento alla copertura "singola" del principale operatore alternativo, in un dato momento storico, deve essere interpretata come riferimento al quale la copertura dell'ICE dovrebbe tendere grazie all'applicazione del meccanismo del raddoppio.

V.10. Dall'applicazione del meccanismo del raddoppio al dato aggiornato al 2019 delle aree EU2 (13,2% della popolazione), si otterrebbe una copertura dell'ICE nettamente inferiore all'attuale copertura del principale operatore alternativo e, dunque, il *test* sarebbe sistematicamente condotto anche in quelle aree in cui gli operatori alternativi sono in grado di recapitare senza ricorrere alla rete dell'FSU.

V.11. Pertanto, l'Autorità ritiene di modificare l'allegato A della delibera n. 452/18/CONS e, in particolare, il punto 11 della metodologia per la conduzione del *test* nella parte in cui afferma che "*In ogni caso, si assume che vengano valorizzati al costo*

Wapc il doppio dei volumi sottesi alle aree EU2 con identica riduzione dei volumi delle aree EU1”.

Tutto ciò premesso e considerato;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifica all’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS)

1. Il punto 11 dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS è sostituito dal seguente:

*“Per la stima dei volumi degli invii che l’ICE è in grado di recapitare con rete propria (Q_{apc}^R) e degli invii che esso non è in grado replicare (Q_{apc}^W) si farà riferimento, per ogni offerta, alle informazioni relative ai volumi postali per zona di recapito (AM, CP, ed EU) fornite dal committente ed all’elenco delle aree EU2 riportato nell’allegato B alla delibera 384/17/CONS. Qualora non siano disponibili le informazioni sui volumi per zona di recapito, si potrà fare riferimento a: i) dati storici in possesso di PI, se il soggetto che avvia la procedura di gara è già un suo cliente; ii) migliore stima possibile sulla base delle informazioni disponibili, quali ad esempio l’ambito geografico di attività del cliente; iii) distribuzione nazionale della popolazione, come desumibile dall’Allegato 2 alla delibera n. 384/17/CONS. L’Autorità ogni anno, sulla base dell’andamento del mercato, valuterà, contestualmente all’aggiornamento delle aree EU2, se sia opportuno assumere che, ai fini del test vengano valorizzati al costo *Wapc* volumi maggiori di quelli sottesi alle aree EU2 con identica riduzione dei volumi delle aree EU1. La valutazione sarà valida sino al successivo aggiornamento delle aree EU2”.*

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, l’Autorità avvierà l’istruttoria per la revisione dei criteri di definizione delle aree EU2.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Roma, 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone